

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-779 del 17/02/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE Novellara
Proposta	n. PDET-AMB-2022-778 del 16/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 8693/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE"** – Novellara.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Corso Garibaldi n.42** - provincia di di Reggio Emilia, relativamente agli scarichi del campo base del cantiere per la realizzazione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo del cavo Bondeno in comune di Novellara, acquisita all'interno del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della LR 4/2018 (fascicolo RER 1317/8/2021);

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG.109785/2021;
- il nulla osta del Comune di Novellara per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale acquisito al PG.23316 del 13/02/2022;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Dato atto che la presente AUA ai sensi del DPR 59/13 per i suddetti scarichi costituisce endoprocedimento all'interno della procedura di VIA di competenza regionale, in base all'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, e al Capo III della L.R. 4/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE**" relativamente agli scarichi del campo base del cantiere per la realizzazione di una cassa di espansione per la laminazione delle piene e accumulo idrico a scopo irriguo del cavo Bondeno in comune di Novellara , che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ed industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento, con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha presentato un progetto per la realizzazione di un invaso ad uso plurimo, in adiacenza del cavo Bondeno, nel territorio agricolo di Novellara, che avrà funzione di cassa di espansione delle piene e accumulo ad uso irriguo per l'agricoltura. L'estensione dell'invaso è pari a circa 50 ha e il volume massimo invasabile ai fini del contenimento delle piene è pari a 1.000.000 di mc, di cui circa 500.000 mc utilizzabili ai fini irrigui.

Il cantiere per la realizzazione dell'invaso è dotato di un campo base dove sono allestiti i baraccamenti destinati ad uso ufficio, spogliatoi, servizi igienici, deposito delle attrezzature ed una piazzola impermeabilizzata di 50 mq adibita al lavaggio ruote dei mezzi meccanici.

Il campo base determina pertanto la formazione di 2 scarichi di acque reflue, uno scarico S1 di acque reflue di tipo domestico provenienti da wc e lavandini dell'ufficio (si veda l'Allegato 2), e uno scarico S2 di acque reflue di tipo industriale provenienti dalla piazzola adibita al lavaggio ruote dei mezzi meccanici. Le acque reflue di tipo industriale sono inclusive di acque reflue meteoriche di dilavamento ricadenti sulla suddetta piazzola.

Le acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue di dilavamento prima del recapito in corpo idrico superficiale (punto di scarico S2) sono trattate da un impianto costituito da un dissabbiatore (capacità 1200 litri) e da un disoleatore con filtro a coalescenza (capacità 1792 litri) e pozzetto finale di prelievo e controllo.

Il recapito finale è il cavo Dugale Vittoria.

Si dichiara di non utilizzare detergenti durante le operazioni di lavaggio.

La Planimetria di riferimento è all'interno dell'Elaborato n.29 *"Integrazioni componente acque – relazione dimensionamento e specifiche tecniche impianti di depurazione"* datato 26/11/2021.

Prescrizioni

1. Lo scarico acque reflue industriali/dilavamento dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 del D.Lvo 152/06.
2. Le reti fognarie acque industriali/dilavamento e acque domestiche devono essere completamente separate e non devono creare commistioni con le acque meteoriche (pluviali).
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Il punto di controllo e prelievo posto a monte del recapito in acqua superficiale denominato S2 dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo agli impianti di depurazione (domestico, industriale/dilavamento), dal proprietario o da ditta specializzata. A tal proposito si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa.
7. Si dovranno predisporre zone pavimentate e coperte al fine di raccogliere i rifiuti o sostanze che possano produrre dilavamento. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acqua superficiale.
8. Il filtro a coalescenza posto nell'impianto di desoleazione dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza.
9. Per lo scarico S2 dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli annuali per la verifica del rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 Dlgs.152/06 per i parametri caratteristici, in particolare SST, COD, idrocarburi totali. Almeno uno degli autocontrolli dovrà essere un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo, se questo non è possibile potrà essere di durata inferiore e per un periodo rappresentativo dell'evento meteorico.
10. I certificati analitici di cui sopra dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.
11. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
12. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie ai depuratori, come ad esempio segnalatore acustico/visivo di guasto - kit verifica di riempimento vasca olii.
13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione a Arpae-SAC e Arpae-ST territorialmente competente indicando i tempi per il ripristino.
14. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il presente allegato riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del campo base come descritto al precedente allegato. Non è previsto alcun servizio mensa.

Tali servizi igienici sono utilizzati da 10-12 addetti al giorno corrispondenti a 6 AE. Tale consistenza risulta inferiore a 50 AE secondo la classificazione della DGR 1053/03.

Il trattamento delle acque reflue domestiche avviene attraverso un sistema costituito da:

- un pozzetto degrassatore (volume utile 450 litri);
- una fossa Imhoff (volume utile 1623 litri);
- un filtro batterico anaerobico (volume filtro 6250 litri);
- pozzetto d'ispezione e controllo.

Il recapito finale è il cavo Dugale Vittoria.

La Planimetria di riferimento è all'interno dell'Elaborato n.29 "*Integrazioni componente acque – relazione dimensionamento e specifiche tecniche impianti di depurazione*" datato 26/11/2021.

Prescrizioni

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Il punto individuato per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche denominato S1 deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
3. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
4. Delle suddette operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
5. I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
7. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
8. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.